Tribunale di Bologna, Sez. III civile, sent. n. 2598 del 12/02/2007

Illegittimità di protesti di assegni bancari per erronea motivazione di mancato pagamento fornita dall'istituto di credito.

Anche nell'ipotesi di assegno rubato o smarrito e successivamente alterato e/o falsamente firmato, l'atto di protesto deve comunque essere levato (e conseguentemente pubblicato con l'esatta causale del mancato pagamento che rende di pubblico dominio l'incolpevolezza del protestato) per non pregiudicare le azioni di regresso esercitabili dal creditore verso gli altri obbligati cartolari; difatti, pure in queste situazioni il titolo di credito non è inesistente e circola validamente, stante la validità delle obbligazioni eventualmente assunte da accettanti, giranti ed avallanti ai sensi dell'art. 10 R.D. 1736/1933, sulla scorta del principio della loro autonomia.

L'atto di protesto deve contenere, tra l'altro, il nominativo del soggetto contro cui viene levato e la motivazione del mancato pagamento.

Nel caso in cui l'istituto di credito trasmetta all'Ufficiale levatore incaricato di redigere l'atto di protesto una motivazione di mancato pagamento non veritiera (nel caso di specie "Irregolarità dell'assegno - assegno recante firma non riferibile al correntista ma non denunciato smarrito o rubato" anziché "Irregolarità dell'assegno - assegno denunciato smarrito o rubato recante firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen"), il protesto è da considerarsi illegittimo per responsabilità esclusiva della banca e pertanto il Giudice Ordinario avrà il potere di ordinarne la cancellazione dal Registro Informatico Protesti. In ogni caso la Camera di Commercio ha il preciso obbligo di pubblicare tutti i protesti che mensilmente le vengono trasmessi dagli Ufficiali levatori, senza distinzione alcuna.

G. B